

N. R.G. 23-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Francesca Miconi Presidente
dott. Lorenzo Maria Lico Giudice Relatore
dott. Silvia Rossi Giudice

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **23-1/2023** promosso ex art. 268 d.lgs. n. 14 del 2019 da:

LUCIANA CANTI (cod.fisc. CNTLCN61T67H2940), nata a Rimini (RN) il 27/12/1961, **MURATORI DAVIDE** (cod.fisc.MRTDVD86A18H294L), nato a Rimini il 18/01/1986 e **MURATORI FABIO** (cod. fisc. MRTFBA89E13H294Z), nato a Rimini (RN) il 13/05/1989, tutti residenti in Rimini (RN) via Spagna N. 34, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Priamo Conti (cod. fisc. CNTPRM64S14H294I) e Michele Morosato (cod.fisc. MRSMHL86M21H294G) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Rimini, Via Curiel n. 11.

DEBITORI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Rilevato che con ricorso depositato in data 9.2.2023 hanno chiesto ai sensi dell'art. 268, comma 1 d.lgs. n. 14 del 2019 la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;

viste le integrazioni del 30.3.2023 e del 12.4.2023;



Considerato che dal rinvio alla disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, discende l'applicabilità del principio secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18.08.2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20.9.2022), ipotesi che non ricorre nel presente caso;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex articoli 27, commi 2 e 3 d.lgs. n. 14 del 2019, poiché i ricorrenti hanno la propria residenza nel circondario del Tribunale di Rimini;

ritenuta altresì l'ammissibilità del ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 66 CCII, da parte di membri della stessa famiglia, qualora siano conviventi o il sovraindebitamento abbia origine comune, ferma la distinzione delle masse. A tal riguardo, si osserva che tale articolo relativo alle procedura familiari è collocato tra le disposizioni generali relative alle procedure di liquidazione della crisi da sovraindebitamento, in cui è inserito anche l'art. 65 che richiama, tra le disposizioni applicabili agli strumenti a disposizione dei debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) sia quelle del capo II del titolo IV, sia quelle del titolo V, capo IX (liquidazione controllata). Resta ovviamente ferma, nell'ambito dell'unitaria procedura, la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore. Nel caso di specie i ricorrenti appartengono ad un unico nucleo familiare e l'indebitamento ha origine comune;

Ritenuta, allo stato, la completezza del corredo documentale richiesto dall'art 39, commi 1 e 2 d.lgs. n. 14 del 2019;

Ritenuto che la Relazione dell'OCC sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponda ai requisiti previsti dall'art 269, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019;

ritenuto che sulla base della documentazione depositata:



- sussiste lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art 2, comma 1, lett. C d.lgs. n. 14 del 2019, poiché il suo patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- Ricorrono le condizioni per la apertura della procedura di Liquidazione Controllata;

ritenuto, quanto alla durata della procedura, che questa debba necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo;

che nel concetto di "liquidazione dei beni" si debba ricomprendere anche la apprensione dei redditi e delle pensioni del debitore, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della L. n. 3 del 2012;

che tuttavia, poiché a norma dell'art 282 d.lgs. n. 14 del 2019 l'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata (a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art 280 del citato decreto o nel caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), la liquidazione non potrà proseguire oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, potendo invece procedersi alle operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla data di apertura, fino ad esaurimento (in applicazione analogica dell'art 281 d.lgs. n. 14 del 2019 ed in conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva);

preso atto che i debitori Luciana Canti e Davide Muratori percepiscono, ciascuno, un reddito netto mensile di circa euro 1.800,00;



ritenuto - con riguardo ai suddetti redditi percepiti dal ricorrente - che non possa essere oggetto della liquidazione controllata a norma dell'art. 268, comma 4 lett. a) e lett. b) d.lgs. n. 14 del 2019, la parte impignorabile per legge ex art. 545 c.p.c. (per la quota di 1/2);

Ritenuto che, la quota di reddito da lasciare nella disponibilità dei debitori ai sensi dell'art 268, comma 4, lett. B, d.lgs. n. 14 del 2019 debba essere determinata come segue:

- Quanto a Luciana Canti, euro 1.370,00 (così composti: euro 150,00 per utenze, euro 500,00 per spese alimentari, euro 515,00 per canone di locazione, euro 80 per spese di assicurazione veicolo, euro 125,00 per costo carburante), tenuto conto che le spese per "imposte e tasse" indicate dalla parte non sono adeguatamente specifica o documentate e che le spese relative al finanziamento per spese dentistiche costituiscono un debito da inserire nel passivo);
- Quanto a Davide Muratori, euro 750,00 (così composti: euro 150,00 per utenze, euro 500,00 per alimentazione, euro 100,00 per scuola Alex Muratori), tenuto conto che non vi è prova dell'obbligo di pagamento del canone di locazione dell'abitazione di Alex Muratori e dell'entità dello stesso;

ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di reddito/pensione dai ricorrenti venga appresa dal Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare al debitore il solo importo stabilito dal Tribunale (o dal Giudice Delegato nel corso della procedura) ai sensi del paragrafo che precede;

rilevato come la procedura ex artt. 268 e ss. CCII, determinando la liquidazione dell'intero patrimonio salvo le ipotesi di cui all'art. 270 co. 2 lett. e) CCI, non consenta al debitore di formulare una proposta di liquidazione selettiva dei propri beni;



ritenuto opportuno sottrarre alla liquidazione l'autoveicolo marca Kia, modello Sorento, di proprietà di Luciana Canti, alla luce del verosimile valore di realizzo dello stesso e della funzionalità al percepimento dei redditi da parte del debitore (esigenza che non sussiste in relazione al motoveicolo di proprietà di Fabio Muratori, in quanto lo stesso non percepisce redditi);

ritenuto che ai sensi dell'art 270, comma 2, lett. B d.lgs. n. 14 del 2019 debba essere nominato liquidatore un soggetto diverso dall'OCC il quale nella predisposizione della relazione ha fatto erroneamente riferimento alla disciplina previgente di cui alla L. n. 3 del 2021 e non ha adottato un'impostazione chiara e condivisibile in relazione all'individuazione delle spese necessarie al sostentamento dei debitori, avendo preso in considerazione importi "cumulativi" (sia per le spese che per i redditi) che hanno reso difficoltosa la quantificazione delle stesse da parte del Tribunale con riferimento ai singoli debitori;

visto l'art. 270 d.lgs. n. 14 del 2019;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Luciana Canti, Davide Muratori e Fabio Muratori;

Nomina Giudice Delegato il dott. Lorenzo Maria Lico;

Nomina Liquidatore l'avv. Astorre Mancini invitandolo a relazionare semestralmente sullo stato della procedura;

Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al



Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 14 del 2019;

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (ad eccezione dell'autoveicolo marca Kia, modello Sorrento, di proprietà di Luciana Canti, per le ragioni indicate in parte motiva);

dispone che, nei limiti di durata indicati in motivazione e comunque previa relazione del liquidatore sulle modalità di formazione del sovraindebitamento, risultino esclusi dalla liquidazione i redditi dei ricorrenti nei limiti indicati in parte motiva;

Dispone che il liquidatore:

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a norma dell'art. 270, comma 4, d.lgs. n. 14 del 2019;
- Inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia e nel registro delle imprese;
- Trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali sui beni oggetto di liquidazione; notifichi loro la sentenza indicando l'indirizzo PEC a cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo o di rivendica o restituzione di beni;
- Entro 90 giorni dalla apertura della liquidazione controllata, provveda all'inventario ed alla redazione del programma di liquidazione, da sottoporre al Giudice delegato per l'approvazione;
- Entro 45 gg dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande, attivi la procedura di formazione dello stato passivo ex art 273 d.lgs. n. 14 del 2019;



- Entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto di gestione e dalla documentazione giustificativa, con estratto del C/C della procedura. Il liquidatore indicherà nel rapporto se il ricorrente sta cooperando al regolare e proficuo andamento della procedura ed ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione, secondo le previsioni degli articoli 280 e 282 d.lgs. n. 14 del 2019; il rapporto, dopo il visto del Giudice, sarà comunicato ai creditori ed al debitore;

Inoltre, il Liquidatore:

- In prossimità del decorso di tre anni trasmetterà ai creditori ed al Giudice una relazione con cui prenderà posizione sulle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 d.lgs. n. 14 del 2019; riferirà poi con relazione finale all'esito di eventuali osservazioni dei creditori;
- al termine delle operazioni di liquidazione, presenterà il conto di gestione, richiederà il compenso, procederà successivamente al riparto finale e chiederà la chiusura della procedura.

Si comunichi al liquidatore ed all'OCC.

Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 18 maggio 2023

Il Presidente

dott. Francesca Miconi

L'Estensore

dott. Lorenzo Maria Lico

